

Archiviazione per particolare tenuità e iscrizione nel casellario alle Sezioni Unite

Secondo un orientamento minoritario la mancata iscrizione dei decreti di archiviazione pregiudica le successive valutazioni di non abitudine

/ Maria Francesca ARTUSI

La Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite, con l'ordinanza n. [9836/2019](#), la soluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla seguente questione: se il provvedimento di archiviazione per **particolare tenuità** del fatto ai sensi dell'[art. 131-bis](#) c.p. sia soggetto all'iscrizione nel casellario giudiziale.

Va ricordato che il DLgs. [28/2015](#) ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova **causa di non punibilità** per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai 5 anni – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'[art. 133](#) c.p. l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'[art. 4](#) del medesimo DLgs. 28/2015 ha, inoltre, previsto espressamente l'iscrizione nel **casellario giudiziale** dei provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'[art. 131-bis](#) c.p. Sono, invece, da subito sorti dei dubbi in relazione al decreto di archiviazione che non sembra assumere i contorni di "provvedimento definitivo", pur se l'iscrizione appare coerente, anche per consentire la verifica successiva della non abitudine dei comportamenti (come precisato dalle prime [linee guida](#) per l'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 redatte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano).

In proposito vi è un **orientamento maggioritario** che afferma che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi (elencati all'[art. 3](#) comma 1 lett. f) del DPR 313/2002) non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale (Cass. n. 31600/2018). Altra pronuncia aveva, invece, ritenuto che anche i decreti di archiviazione emessi in forza dell'[art. 131-bis](#) c.p. fossero suscettibili di tale iscrizione (Cass. n. [40293/2017](#)).

L'ordinanza oggi in commento si schiera in senso favorevole all'**orientamento minoritario**, evidenziando che la mancata iscrizione dei decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell'[art. 131-bis](#) c.p. preclude un ritratto completo ed esaustivo della personalità dell'indagato, "così pregiudicando le successive valutazioni del requisito della non abitudine del comportamento che la stessa disposizione pone a fondamento dell'istituto".

Come già accennato dalle citate linee guida della Procura di Lanciano, la mancanza di ogni traccia di tale valutazione di particolare tenuità determinerebbe l'im-

possibilità per il Pubblico Ministero precedente di apprezzare nell'immediato l'abitudine o meno del comportamento in relazione a fatti della stessa indole e, pertanto, di pervenire a determinazioni sul punto efficienti. In tal modo, si rischierebbe una **inutile duplicazione** di attività processuali, tale da vanificare la *ratio* deflativa dell'istituto.

Si rischia di vanificare la ratio deflativa dell'istituto

La stessa relazione che accompagnava il DLgs. [28/2015](#) sottolineava, infatti, che la scelta di optare per una causa di non punibilità non è stata puramente formale, bensì essa presuppone un **fatto tipico** e, pertanto, costitutivo di reato che tuttavia si ritiene non punibile in ragione dei principi generali di proporzionalità e di economia processuale.

Viene, inoltre, sottolineato dalla sentenza in commento che la necessità di dare avviso all'indagato della richiesta di archiviazione avanzata per tale causa discende proprio dal contenuto meno favorevole del provvedimento di archiviazione, per applicazione dell'[art. 131-bis](#) rispetto all'archiviazione nel merito (secondo quanto previsto dall'[art. 411](#) comma 1-bis c.p.p., per cui se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e **presentare opposizione** in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta).

Infine, da un punto di vista di interpretazione letterale delle norme, i giudici di legittimità affermano che la congiunzione "nonché" che chiude il testo dell'[art. 3](#) comma 1 lett. f) del DPR 313/2002 – che delinea i provvedimenti iscrivibili al casellario e che è stato modificato dallo stesso DLgs. 28/2015 – ha **contenuto additivo** e amplia pertanto il catalogo dei provvedimenti suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale ("nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto (...) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno proscioltto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale").

Per una soluzione definitiva si dovrà, comunque, attendere la pronuncia delle Sezioni Unite fissata per il prossimo **30 maggio**.